

Via Sante Vincenzi n. 46 - 40138 Bologna  
Tel. 051/99.10.062 - Fax 051/99.10.062 - Cell. 328/2933044  
PEC [tiziana.sponga@ordineavvocatibopec.it](mailto:tiziana.sponga@ordineavvocatibopec.it)  
C.F. SPN TZN 73M44 A757K

**TRIBUNALE DI BOLOGNA**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

**CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA**

**EX ARTT. 700 E 669-QUATER C.P.C.**

\*\*\*

Per la Sig.ra **PALLADINO ELISA PASQUALINA**, nata a Avellino (AV) il 26/09/1987 e residente in Pratola Serra (AV), alla Via Vittorio Emanuele n. 39, (C.F. PLLLP87P66A509E), rappresentata e difesa, in forza di [procura](#) allegata alla busta telematica di invio del presente ricorso, dall'Avv. Tiziana Sponga del Foro di Bologna (C.F. SPN TZN 73M44 A757 K, PEC [tiziana.sponga@ordineavvocatibopec.it](mailto:tiziana.sponga@ordineavvocatibopec.it), fax 0519910062), elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bologna, Via Sante Vincenzi n. 46 (domicilio digitale: [tiziana.sponga@ordineavvocatibopec.it](mailto:tiziana.sponga@ordineavvocatibopec.it)).

L'Avv. Tiziana Sponga dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni riguardanti il procedimento *de quo* all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato,

- ricorrente -

**CONTRO**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**,  
in persona del Ministro *pro tempore*
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA**, in  
persona del Dirigente Scolastico *pro tempore*;
- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI BOLOGNA**, in persona del  
Dirigente Scolastico *pro tempore*;
- **ISTITUTO SCOLASTICO LICEO "NICOLÒ COPERNICO" DI BOLOGNA**,  
Via Garavaglia 11, Bologna, in persona del Dirigente Scolastico *pro-tempore*

- convenuti



**nonché**

eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie d'istituto di terza fascia ATA, della provincia di Bologna, in cui la ricorrente risulta inserita (AA, AT, CS) valide per gli anni 2021/2024, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.

\* \* \*

**OGGETTO: Illegittima decurtazione del punteggio per le graduatorie di istituto ATA della provincia di Bologna con conseguente risoluzione del contratto stipulato fino al 31.8.2023 per presunta irregolarità contributiva**

**PREMESSE IN FATTO**

- 1) La Sig.ra Elisa Pasqualina Palladino è una collaboratrice scolastica, inserita nelle graduatorie di istituto per la provincia di Bologna per i profili di Assistente Amministrativa (AA), Assistente Tecnica (AT) e Collaboratrice Scolastica (CS) ([doc. 1](#)).
- 2) La ricorrente veniva individuata come collaboratrice scolastica per un contratto di lavoro a tempo determinato dal 13.09.2022 al 31.08.2023 presso il Liceo Scientifico "Nicolò Copernico" di Bologna, per 36 ore settimanali ([doc. 2](#)).
- 3) La Sig.ra Palladino, il giorno 13.9.2022, prendeva regolare servizio presso l'istituto scolastico, senza che vi fosse alcuna problematica.
- 4) Sorprendentemente, il Dirigente Scolastico del Liceo scientifico "Nicolò Copernico", in data 2 febbraio 2023 con Decreto Prot. 1092/7.1 ([doc. 3](#)), rettificava la posizione in graduatoria della ricorrente decurtando il punteggio relativo ai servizi svolti in precedenza dalla ricorrente.

A seguito della rettifica, il punteggio della ricorrente nelle graduatorie di interesse è passato da:

<b>AA 10 punti</b>	<b>AT 10 punti</b>	<b>CS 20,30 punti</b>
--------------------	--------------------	-----------------------

a

<b>AA 7,60 punti</b>	<b>AT 7,60 punti</b>	<b>CS 8,30 punti</b>
----------------------	----------------------	----------------------



- 5) La motivazione della decurtazione del punteggio, secondo il Dirigente Scolastico, discenderebbe dal fatto che per i servizi dichiarati dalla ricorrente e regolarmente effettuati “presso l’Istituto Paritario San Tommaso d’Aquino di Napoli per gli anni scolastici 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010”, la scuola paritaria non avrebbe provveduto ai versamenti presso l’INPS di Napoli dei contributi dovuti.
- 6) La ragione della rettifica del punteggio, quindi, riguarda, esclusivamente, il mancato pagamento dei contributi previdenziali da parte dell’Istituto Paritario “San Tommaso d’Aquino” di Napoli.
- 7) Con lo stesso Decreto, la Dirigente Scolastica dichiarava altresì che il servizio maturato fino ad allora dalla ricorrente (e quindi dal 13.9.2022 al 02.02.2023) era da considerarsi **prestato di fatto e non di diritto** con la conseguenza che alla stessa non verrà attributivo alcun punteggio per l’anno in corso (cfr. [doc. 3](#)).
- 8) La Dirigente scolastica del Liceo Scientifico “Nicolò Copernico” di Bologna, inoltre, sulla base del decreto di rettifica del punteggio sopra indicato, emetteva, lo stesso giorno (02 febbraio 2023) altro decreto (Prot. 1094/7.1) con il quale decretava la revoca del contratto stipulato dalla ricorrente con effetto dal **3 febbraio 2023** ([doc. 4](#)), nonostante la ricorrente a riprova del lavoro svolto, fornisse la documentazione inerente al servizio, tra cui i contratti di lavoro regolarmente sottoscritti ([doc. 5](#)).
- 9) La ricorrente provvedeva a segnalare l’illegittimità degli atti emanati dall’Amministrazione inviando lettera datata 20.2.2023 ([doc. 6](#)).
- 10) Con comunicazione del 3.3.2023, ricevuta dalla ricorrente solo in data 9.3.2023 ([doc. 7](#)) l’Istituto Scolastico richiedeva - entro il giorno 10 marzo e senza specificare né il motivo né in base a quale titolo, visto che il contratto era stato già risolto - della documentazione inerente agli anni svolti dalla Sig.ra Palladino presso la scuola paritaria. La ricorrente, per il tramite del sottoscritto legale, procedeva all’invio della documentazione ([doc. 8](#))



sottolineando come la ricorrente avesse già sottoposto detta certificazione alla scuola al momento della presa di servizio. Alcun riscontro è seguito all'invio della documentazione.

11) Attualmente la ricorrente è disoccupata e non percepisce alcun reddito ([doc. 9](#)).

Premesso quanto sopra, alla ricorrente non è restato che adire, con urgenza - visto la risoluzione del contratto - le competenti autorità giudiziarie al fine di veder tutelati i propri diritti, sulla base dei seguenti

### **MOTIVI DI DIRITTO**

#### **I. SULL'ILLEGITTIMA DECURTAZIONE DEL PUNTEGGIO PER IL MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI**

Come già fatto presente in premessa, la problematica sottesa riguarda esclusivamente il mancato riconoscimento del servizio svolto dalla ricorrente presso l'istituto San Tommaso D'Aquino di Napoli, non ritenuto valido dall'Amministrazione per l'omissione del versamento dei contributi previdenziali.

Andando ad analizzare la situazione in concreto emerge come nella domanda di inserimento per le graduatorie di istituto per il personale ATA della provincia di Bologna per il triennio 2021/2024, la ricorrente indicava correttamente i servizi prestati quale collaboratrice scolastica, per gli anni scolastici 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010 ([cfr. doc. 1](#)).

Tutti e quattro i contratti di lavoro per gli anni sopra indicati, prevedevano lo svolgimento di un servizio a tempo parziale con modalità part-time orizzontale, per 6 ore alla settimana dal primo settembre fino al 31 agosto ([cfr. doc. 5](#)).

A seguito di controllo eseguito dall'istituto scolastico sulle dichiarazioni contenute nella domanda avanzata dalla ricorrente per l'inserimento nelle graduatorie di istituto, emergeva che l'Istituto paritario San Tommaso d'Aquino di Napoli non avrebbe proceduto al versamento all'Inps di quanto dovuto come



contributi previdenziali per la ricorrente.

Il Decreto (Port. 1092/7.1) emesso dal Dirigente Scolastico del Liceo scientifico “Nicolò Copernico” di Bologna, infatti, giustifica la rettifica del punteggio esclusivamente per il fatto che “*RILEVATO che per i servizi dichiarati presso l’istituto Paritario San Tommaso d’Aquino di Napoli (...) per gli anni scolastici 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, la scuola non ha provveduto ai versamenti presso l’INPS di Napoli dei contributi dovuti per tutti i periodi (...).*” ([cfr. doc. 3\).](#)

La decurtazione del punteggio su tale presupposto risulta essere del tutto illegittima e contraria sia alla normativa che all’orientamento giurisprudenziale.

Ma andiamo con ordine.

Il D.M. n. 50 del 03.03.2021 ([doc. 10](#)) di aggiornamento delle graduatorie di istituto di terza fascia per il personale ATA prevede espressamente alla lettera F dell’Allegato A:

*F. Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell’infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà.*

Per quanto concerne la graduatoria del collaboratore scolastico, il decreto 50 del 2021, nell’Allegato A/5, al Punto B) denominato “Titoli di servizio”, punto 4.2, lettera h) “scuole non statali paritarie”, prevede come il punteggio riconosciuto sia ridotto a metà, cioè invece che 6 punti per l’anno svolto, vengono attribuiti 3 punti ad ogni anno ([doc. 11](#)).





provato dalla copiosa documentazione prodotta:

- 1) i **contratti sottoscritti** da ambo le parti con apposizione di timbro del datore di lavoro ([cfr. doc. 5](#));
- 2) i **certificati di servizio** ove il Dirigente scolastico dell'epoca dell'Istituto S. Tommaso D'Aquino dichiarava, tra l'altro, di "aver versato tutti i relativi contributi previdenziali all'INPS di Napoli – matricola 5100242893" ([doc. 12](#));
- 3) le certificazioni annuali **delle retribuzioni corrisposte** ([doc. 13](#));
- 4) le **quietanze liberatorie per saldo del Trattamento di fine rapporto** ([doc. 14](#));
- 5) le **lettere di licenziamento** ([doc. 15](#));
- 6) il **certificato di servizio cumulativo** per tutti gli anni in cui emerge nuovamente che l'Istituto ha provveduto a versare i contributi previdenziali all'INPS di Napoli ([doc. 16](#)).

La tesi dell'Amministrazione, di non validare il servizio prestato da parte ricorrente in quanto non vi sarebbe stato il versamento dei contributi è, quindi, del tutto infondata, visto che il servizio è stato effettivamente prestato.

L'assolvimento dell'onere contributivo del rapporto di lavoro dipendente, d'altronde, è a carico del datore di lavoro, per cui risulta del tutto irragionevole far ricadere sul lavoratore (estraneo all'obbligazione contributiva) le conseguenze dell'inadempimento. Il prestatore di lavoro, inoltre, subisce già pregiudizio sul suo futuro trattamento pensionistico.

La giurisprudenza sul punto è concorde nel ritenere che l'inadempimento da parte di un istituto paritario delle obbligazioni previdenziali a favore di proprio personale scolastico, **non condiziona la valutazione del periodo di servizio effettivamente prestato.**

Si veda in particolare ([doc.17](#)):

- ✚ [Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 241 del 19.05.2020](#), che respingendo l'appello del Ministero afferma come *"il necessario riscontro sulla effettività del versamento dei contributi previdenziali non può valere se non quale eventuale indizio dal quale poi far derivare ulteriori accertamenti per sincerarsi che i rapporti dichiarati non siano solo formali ma sostanziali (...) una volta*





*dimostrata l'effettività del servizio prestato nell'anno 2015/2016 presso l'Istituto San Tommaso D'Acquino, giusta la produzione delle opportune certificazioni e del contratto di lavoro, nessuna utilità e rilievo poteva avere l'accertamento relativo al regolare versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, essendo circostanza che sfugge alla sfera di responsabilità dell'aspirante al posto di lavoro e rispetto alla quale, conseguentemente, non è possibile ipotizzare alcuna ipotesi di reato in capo al dichiarante. (...) Pertanto, a fronte dell'accertata effettività dei servizi dichiarati svolti, coerentemente al punteggio attribuito di 13,25 punti, il provvedimento di decurtazione del 4.2.2019 e quelli conseguenti sono illegittimi".*

✚ [Tribunale di Pavia \(R.G. 1287/2019\) con sentenza del 17.03.2021](#) ha statuito come: *"l'omesso versamento dei contributi da parte dell'istituto d'Arte Fidia sas di Licata Igor di Serra San Bruno (Vibo Valentia) **non è imputabile alla ricorrente** che non deve rispondere del comportamento illecito della scuole ove ha prestato servizio retribuito.(...) **Il Miur va condannato a risarcire** alla parte ricorrente il danno quantificato in misura pari alle retribuzioni che la parte ricorrente avrebbe percepite dal giorno della risoluzione anticipata del contratto (14 /12 /18) sino alla scadenza del contratto ( 30/96/2019),oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo"*

✚ [Tribunale di Treviso, sentenza del 8.04.2021](#), afferma *"Come osservato in numerose sentenze di merito, infatti, **l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa è, in ogni caso, attestato dal certificato di servizio** (prot. n. 323 del 4/10/2017) rilasciato dal Dirigente amministrativo pro tempore [...], che in qualità di direttore di istituto scolastico legalmente riconosciuto riveste la qualifica di pubblico ufficiale e il mancato versamento dei contributi previdenziali può, tutt'al più, rappresentare elemento per valutare l'autenticità del rapporto dedotto ai fini dell'attribuzione del punteggio in graduatoria **e non già costituire elemento di prova della mancata prestazione dell'attività lavorativa.***

*Per quanto osservato deve essere **confermata l'ordinanza emessa nella fase cautelare** e accertato il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio corrispondente al servizio prestato presso l'Istituto paritario Cavour di Corigliano*





Calabro in qualità di collaboratore scolastico negli anni 2003-2004 e 2004-2015 e ciò ai fini della posizione delle graduatorie d'istituto terza fascia del personale ATA per il triennio 2017-2020".

✚ [Tribunale di Tivoli, Ordinanza Cautelare n. cronol. 12044/2022 del 14/06/2022](#) con cui il Giudice sottolinea: "Giova infatti considerare, come già osservato da condivisibile giurisprudenza di merito (cfr., ex plurimis, Corte di appello di Milano sent. n. 739/2021; Trib. di Roma sent. del 7.10.2020), che l'assolvimento dell'onere contributivo nei rapporti di lavoro dipendente attiene al rapporto assicurato, trattandosi di obbligo posto a carico della parte datoriale che si avvale della prestazione lavorativa del dipendente ed a favore dell'ente previdenziale.

Pertanto, il fatto che il datore di lavoro abbia omesso di versare i contributi previdenziali nel periodo in cui lo stesso ha fruito della prestazione lavorativa non può certamente comportare il disconoscimento del servizio prestato dal lavoratore, non potendo farsi ricadere sul terzo prestatore di lavoro, estraneo all'obbligazione contributiva, le conseguenze dell'inadempimento del datore di lavoro. Peraltro, occorre evidenziare come la normativa in materia di formazione delle graduatorie in esame (d.m. 50 del 3.3.2021) non preveda, quale condizione per il riconoscimento del servizio svolto presso la scuola non statale, l'accertamento del versamento dei contributi previdenziali, facendosi riferimento, ai fini della valutazione dei titoli, al solo servizio effettivamente prestato".

\*

Di medesimo avviso anche la [giurisprudenza amministrativa](#) "Una volta data dimostrazione della prestazione con carattere **di effettività del servizio predetto**, l'assolvimento da parte dell'ente datore di lavoro degli obblighi di contribuzione previdenziale si configura **come elemento esterno** rispetto al requisito di ammissione oggetto di accertamento, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza con il riscontro delle capacità professionali e didattiche dei docenti da selezionare. A siffatta condotta omissiva - sanzionata di per sé da altre norme e rispetto alla quale il lavoratore subordinato è in posizione di estraneità - **non può farsi discendere la non valutabilità del periodo di servizio**, aggiungendo ulteriori conseguenze negative in danno del soggetto già pregiudicato sotto lo specifico profilo



*previdenziale ed assicurativo” (Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza, 18/04/2013, n. 2136).*

*E ancora “Dalla circostanza dell'omissione degli obblighi previdenziali **non può farsi discendere la non valutabilità del periodo di servizio prestato dal docente: in tal modo, infatti, si aggiungerebbero, ulteriori conseguenze negative in danno del soggetto già pregiudicato dal punto di vista previdenziale ed assicurativo” (Cons. Stato, Sez. VI, 18/09/2006, n. 5421)***

\*\*\*\*

## **II.SULLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO.**

I profili di colpa dell'amministrazione resistente sono stati già illustrati.

Quanto al danno derivante dal comportamento della P.A., occorre osservare che la ricorrente, disoccupata dal 3.2.2023, a causa della sottrazione del punteggio in graduatoria, non sta percependo alcun tipo di retribuzione.

Come già ricordato più volte, la ricorrente aveva sottoscritto un contratto di lavoro come collaboratrice scolastica dal 13.9.2022 al 31.8.2023, contratto che è stato risolto esclusivamente per la decurtazione del punteggio di cui è causa.

Si chiede, quindi, una volta accertata l'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione, il risarcimento del danno da quantificarsi in base al trattamento retributivo spettante alla Sig.ra Palladino per le retribuzioni non ricevute dalla data di risoluzione del contratto 3.2.2023 fino alla reintegra e/o fino alla scadenza dello stesso contratto prevista per il 31.08.2023 per 36 ore settimanali quale collaboratrice scolastica come da tabelle del CCNL applicabili, e/o la somma maggiore o minore risultate dal giudizio. Si allegano i CCNL di categoria (a far parte integrante del presente atto) al fine di verificare lo stipendio base di un profilo professionale come quello della ricorrente (CCNL con tabelle retributive [doc. 18](#)).

Trattandosi di risarcimento del danno, di nessuna rilevanza è la circostanza che la ricorrente non abbia effettivamente prestato servizio in quanto nella specie non viene richiesta la retribuzione, che è effettivamente legata ad un nesso di corrispettività/sinallagmaticità con l'esecuzione della prestazione lavorativa,



bensì il risarcimento del danno conseguente proprio alla mancata esecuzione della prestazione lavorativa (cfr. Tribunale di Chieti sentenza del 6.3.2014 ([doc. 17](#))).

Sul punto si cita il principio di diritto affermato da una recentissima Ordinanza della **Corte di Cassazione, one legale Sezione lavoro, n. 16665 del 4.8.2020** ([doc. 17](#)): *“in materia di pubblico impiego contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A, non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego (..) il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso (...) il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto all'indebito percepito, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo nell'assunzione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori”*

E ancora [Tribunale di Monza con sentenza del 1.12.2021](#), su un caso del tutto simile afferma *“Va accolta anche la domanda di risarcimento del danno subito a causa della risoluzione anticipata del contratto a termine. Trattandosi di contratto di lavoro a tempo determinato, sussiste il diritto al risarcimento del danno per lucro cessante e al pagamento in favore della lavoratrice della somma corrispondente alle retribuzioni che sarebbero maturate fino alla scadenza naturale del contratto illegittimamente risolto (30/6/2020), oltre accessori di legge dalla maturazione dei crediti al saldo”* ([cfr. doc. 17](#)).

\* \* \*

### **III. SUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA PER L'EMANAZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA.**

La ricorrente precaria, senza occupazione, ricorre, con procedura di urgenza, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'attribuzione del punteggio per il servizio pari a 12 punti nella graduatoria per collaboratore scolastico (e così complessivamente punti 20,30) e punti 2,40 per entrambe le graduatorie per Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico (e così complessivamente 10



punti) nella graduatoria ATA di III fascia per gli anni scolastici 2021/2024, onde ristabilire il proprio diritto al corretto posizionamento in graduatoria; conseguentemente chiede **di essere reintegrata** nel proprio contratto di lavoro sottoscritto con l'Dirigente Scolastico del Liceo "Nicolò Copernico" di Bologna, con durata dal 13.9.2022 al 31.8.2023 per 36h settimanali come collaboratrice scolastica.

**Si ricorda che senza la correzione di punteggio la ricorrente non avrà nessuna chance di assunzione quale collaboratore scolastico, avendo attualmente solo il punteggio di 8,30 (invece di 20,30).**

\* \* \*

Tutto quanto sopra premesso, parte ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

#### **RICORRE**

all'Ill.mo Tribunale di Bologna - Sezione Lavoro, affinché, *contrariis reiectis*, accertati i fatti di cui in narrativa, accolga le seguenti

#### **CONCLUSIONI**

##### **PREVIA DISAPPLICAZIONE E/O ANNULLAMENTO**

- del Decreto emanato il 02.02.2023 (Prot. n. 1092/7.1) dal Dirigente Scolastico del Liceo "Nicolò Copernico" di Bologna di rettifica del punteggio della ricorrente sia nella parte in cui viene decurtato il punteggio di servizio nelle graduatorie di istituto di III fascia ATA, sia nella parte in cui dichiara che il servizio prestato dal 13.9.2022 al 2.2.2023 debba essere considerato di fatto e non di diritto;

- del Decreto n. 2759 emanato il 02.02.2023 (Prot. n. 1094/7.1) dal Dirigente Scolastico del Liceo "Nicolò Copernico" di Bologna con il quale è stato risolto anticipatamente e con effetto dal 3 febbraio 2023 il rapporto di lavoro a tempo determinato sottoscritto con la ricorrente in data 13.09.2022;

- di ogni provvedimento emanato dalle Amministrazioni convenute che ha in tal senso limitato il diritto della ricorrente come esplicitato nei motivi di diritto

#### **SI CHIEDE DI**

#### **IN VIA CAUTELARE**



*inaudita altera parte* o, in subordine, previa fissazione di udienza *ad hoc*, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

- ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di **ripristinare il punteggio** della ricorrente nelle graduatorie di istituto ATA di terza fascia, riconoscendo alla medesima **12 punti di servizio** per la graduatoria di collaboratore scolastico (e così complessivamente **20,30 punti**) e **2,40 punti** di servizio per le graduatorie di Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico (e così **10 punti ciascuna**) con conseguente **reintegrazione** della lavoratrice nel posto di lavoro derivante **dal contratto sottoscritto** dalla ricorrente il 13.9.2023 come collaboratrice scolastica per 36h settimanali fino al 31.8.2023 presso il Liceo scientifico “Nicolò Copernico” di Bologna;

#### NEL MERITO

- **Accertato e dichiarato** che parte ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuto il punteggio di **12 punti di servizio** per la graduatoria di terza fascia della provincia di Bologna come collaboratore scolastico (e così complessivamente **20,30 punti**) e **2,40 punti** di servizio come Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico (e così **10 punti ciascuna**) per il servizio svolto negli anni dal 2006/2007 al 2009/2010, presso l'istituto paritario S. Tommaso d'Aquino;

**per l'effetto**

- **Condannare** per tutti i motivi sopra esposti le Amministrazione convenute, ognuna per la propria competenza, al ripristino del punteggio inizialmente indicato nella predetta graduatoria e cioè **12 punti di servizio** per la graduatoria di terza fascia della provincia di Bologna come collaboratore scolastico (e così complessivamente **20,30 punti**) e **2,40 punti** di servizio per le graduatorie di terza fascia della provincia di Bologna come Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico (e così **10 punti ciascuna**), con riconoscimento del punteggio anche per l'anno in corso 2022/2023 con **reintegrazione** della lavoratrice nel posto di lavoro derivante **dal contratto sottoscritto** dalla ricorrente il 13.9.2023 come



collaboratrice scolastica per 36h settimanali fino al 31.8.2023 presso il Liceo scientifico "Nicolò Copernico" di Bologna;

- **Condannare** altresì le Amministrazione convenute al risarcimento del danno subito dalla ricorrente corrispondete al pagamento ad una somma pari al trattamento retributivo che la Sig.ra Palladino avrebbe percepito prestando attività lavorativa presso il Liceo scientifico "Nicolò Copernico" di Bologna per il periodo dal 3.02.2023 fino al reintegro nella posizione oppure sino alla scadenza del contratto prevista per il 31.8.2023 per 36h di servizio quale collaboratore scolastico e/o la somma maggiore o minore risultate dal giudizio, da calcolarsi, in subordine anche in via equitativa

\* \* \*

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde, con richiesta di liquidazione dei compensi **nella misura maggiorata del 30%** ai sensi **dell'art. 4, comma 1 bis**, D.M. 55/14 **come modificato dall'art. 2 comma 1 lettera b) decreto n. 147/2022**, essendo stato predisposto il ricorso in modo da consentire la **ricerca testuale** dei numerosi documenti ad esso allegati.

\* \* \*

**SI OFFRONO IN COMUNICAZIONE I SEGUENTI DOCUMENTI IN COPIA:**

- 1) [Domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo ATA;](#)
- 2) [Contratto a tempo determinato a.s. 2022/2023, cedolino e individuazione;](#)
- 3) [Decreto prot. 1092/7.1 di rettifica del punteggio in graduatoria;](#)
- 4) [Decreto prot. 1094/7.1 di revoca del contratto a tempo determinato;](#)
- 5) [Contratti aa.ss. 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010 con la scuola paritaria S. Tommaso D'Aquino, debitamente sottoscritti;](#)
- 6) [Lettera inviata dalla ricorrente e ricevute di ritorno;](#)
- 7) [Comunicazione dell'Istituto scolastico del 3.3.2023;](#)
- 8) [Comunicazione Avv. Sponga del 10.3.2023;](#)
- 9) [Documentazione Centro per l'Impiego e INPS;](#)



- 10) [D. M. 50/2021](#);
- 11) [Tabella A/5 allegata al D. M. 50/2021](#);
- 12) [Certificati di servizio scuola paritaria S. Tommaso d'Aquino](#);
- 13) [Certificazioni annuale delle retribuzioni](#);
- 14) [Quietanze liberatoria per saldo TFR](#);
- 15) [Lettere di licenziamento](#);
- 16) [Certificato di servizio cumulativo](#);
- 17) [Giurisprudenza](#);
- 18) [CCNL di categoria](#).

\*\*\*\*\*

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI  
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151  
C.P.C.).**

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono parte  
ricorrente come indicata in epigrafe del presente ricorso

**PREMESSO E RILEVATO CHE**

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve potenzialmente essere notificato a tutti i docenti inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto di III fascia delle graduatorie che, in seguito a un eventuale pronuncia favorevole di Codesto On.le Tribunale, verrebbero scavalcati in graduatoria per punteggio;

- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione in G.U. si appalesa oltremodo onerosa per la ricorrente;

- l'art. 151 c.p.c. ha previsto la facoltà per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax;

- i Tribunali del Lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Avvocato





**FA ISTANZA**

affinché l'Ill.ma S.V., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione dell'estratto del ricorso in Gazzetta Ufficiale

**VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO**

nei confronti di tutti i candidati potenzialmente controinteressati evocati in giudizio attraverso la pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito web istituzionale del MIUR (<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/>).

\*

*Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che è stato versato il contributo unificato pari ad euro 518,00 euro.*

Bologna, 24 marzo 2023

Avv. Tiziana Sponga

